

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1998

sulle disposizioni specifiche relative alla composizione del comitato economico e finanziario

(98/743/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 109 C, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato monetario ⁽³⁾,

(1) considerando che il trattato dispone che all'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria deve essere istituito un comitato economico e finanziario;

(2) considerando che il trattato fa obbligo al Consiglio di stabilire disposizioni specifiche relative alla composizione del comitato economico e finanziario; che gli Stati membri, la Commissione e la Banca centrale europea nominano ciascuno non più di due membri del comitato;

(3) considerando che i compiti del comitato economico e finanziario sono stabiliti nell'articolo 109 C, paragrafo 2, del trattato; che in particolare tale comitato deve seguire la situazione economica e finanziaria degli Stati membri e della Comunità e riferire regolarmente in merito al Consiglio e alla Commissione, in particolare sulle relazioni finanziarie con i paesi terzi e le istituzioni internazionali; che, inoltre, esso è chiamato a contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio, tra l'altro per l'elaborazione delle raccomandazioni richieste nel

quadro della sorveglianza multilaterale e degli indirizzi di massima per le politiche economiche, di cui all'articolo 103 del trattato, e per le decisioni da prendersi secondo la procedura per i disavanzi eccessivi di cui all'articolo 104 C del trattato; che, stante la natura e l'importanza di tali compiti, è indispensabile che i membri del comitato e i loro supplenti siano scelti fra esperti di altissima competenza in campo economico e finanziario;

(4) considerando che, nella risoluzione ⁽⁴⁾ sul coordinamento delle politiche economiche nella terza fase dell'UEM, il Consiglio europeo di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre 1997 è giunto alla conclusione che il comitato economico e finanziario costituirà il quadro in cui il dialogo tra il Consiglio e la Banca centrale europea potrà essere preparato e sviluppato a livello di alti funzionari; che detti funzionari provverranno dalle Banche centrali nazionali e dalla Banca centrale europea nonché dalle amministrazioni nazionali;

(5) considerando che per «amministrazione» si intendono i servizi dei ministri che partecipano al Consiglio riunito nella composizione dei ministri dell'economia e delle finanze;

(6) considerando che la nomina a membri del comitato economico e finanziario di funzionari della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali è effettuata fatto salvo il disposto dell'articolo 107 del trattato,

⁽¹⁾ GU C 125 del 23. 4. 1998, pag. 17.

⁽²⁾ Parere espresso il 26 novembre 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere espresso il 17 novembre 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU C 35 del 2. 2. 1998, pag. 1.

DECIDE:

Articolo 1

Gli Stati membri, la Commissione e la Banca centrale europea nominano ciascuno due membri del comitato economico e finanziario. Essi possono altresì nominare due supplenti.

Articolo 2

I membri titolari del comitato ed i supplenti sono scelti tra esperti in possesso di altissima competenza nel campo dell'economia e della finanza.

Articolo 3

I due membri nominati dagli Stati membri sono scelti rispettivamente tra gli alti funzionari dell'amministrazione

e della banca centrale nazionale. I supplenti sono scelti alle medesime condizioni.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARTENSTEIN
